

Sentenza 178/2022

Giudizio di conto - conto giudiziale - deposito successivo di altro conto giudiziale relativo alla medesima gestione contabile - improcedibilità del precedente conto giudiziale - sussiste.

Deve essere dichiarato improcedibile il giudizio di conto avente ad oggetto un conto giudiziale relativo a una gestione rispetto alla quale l'Amministrazione ha depositato, in data successiva, un ulteriore e diverso conto giudiziale inerente alla medesima gestione contabile.

Giudizio di conto - agente contabile - interno - riscossione - accertamento delle entrate contestuale al pagamento - conto giudiziale - redazione - in conformità al modello 21 D.P.R. n. 194/1996 - in termini di cassa - riguardo all'anno finanziario di riferimento - riversamenti non coincidenti con l'esercizio finanziario di riferimento - necessità di giustificare le operazioni - sussiste.

Modello 21 allegato al D.P.R. n. 194/1996

Il conto giudiziale dell'agente contabile della riscossione interno, con accertamento delle entrate contestuale al pagamento, deve essere necessariamente redatto, in conformità al modello 21 approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, ovvero in termini di cassa con riguardo all'anno finanziario di riferimento, e, in ipotesi di riversamenti (che l'agente della riscossione dovrebbe diligentemente marginalizzare) non coincidenti con detto periodo, l'agente contabile dovrà provvedere a rendere giustificazione delle operazioni (mediante produzioni documentali, più conferenti rispetto alla pur possibile integrazione del conto anche in termini di "diritto") cronologicamente eccentriche, ai fini del riscontro giudiziale della regolarità del conto nonché della verifica di eventuali ammanchi.